

Con riferimento alle posizioni espresse dalle organizzazioni sindacali, l'amministrazione rappresenta quanto segue.

In merito alla procedura straordinaria per titoli ed esami per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, si conferma in primo luogo l'intenzione di non procedere alla pubblicazione dei quesiti oggetto della prova scritta (**punto 12**). Trattasi, infatti, di prova scritta selettiva volta ad accertare il possesso, da parte dei candidati, di specifiche competenze: ne consegue l'impossibilità, sia logica che giuridica, di utilizzare meccanismi tipici di una prova preselettiva, essendone totalmente differente *la ratio*.

La richiesta di pubblicazione dei quesiti è stata pertanto accolta per le sole procedure ordinarie (**punto 20**).

Quanto al **punto 11**, la durata della prova è stata determinata in stretta correlazione al peso e al numero dei quesiti. Al riguardo si precisa inoltre che, sulla base della letteratura scientifica internazionale in materia e dell'esperienza maturata in altri contesti (ad esempio le prove a risposta multipla universitarie), un maggior tempo a disposizione aumenta significativamente la possibilità di errori.

In merito alla composizione delle **commissioni di valutazione (punto 17)**, pur condividendo le preoccupazioni relative alla difficoltà di reperire i commissari, non appare percorribile la proposta di modificarne numero e composizione. Tale ipotesi, peraltro già presa in considerazione e sottoposta al vaglio dell'Ufficio legislativo, si porrebbe in contrasto con le disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo n. 297/1994, esponendo l'amministrazione a possibile soccombenza nell'ambito del contenzioso che, prevedibilmente, verrebbe ad instaurarsi. Quanto ad un possibile **esonero** dal servizio del personale coinvolto, si rappresenta che i relativi costi, come stimati dagli uffici competenti, non sarebbero attualmente sostenibili. Si condivide l'auspicio di soluzioni che possano garantire comunque un adeguato compenso ai commissari.

Quanto ai **titoli valutabili**, si accoglie la richiesta di semplificazione della tabella dei titoli, con particolare riferimento a quelli relativi alle materie artistiche (**punti 14 e 23**). Si procederà pertanto ad una rideterminazione complessiva al fine di rendere omogenee, sul punto, le tabelle dei titoli della procedura ordinaria e straordinaria.

Non si ritiene invece percorribile la proposta di modificare – nella misura indicata al **punto 9** - la distribuzione dei punteggi tra la prova scritta e i titoli. Infatti, la scelta di assegnare alla prova selettiva l'80% del punteggio disponibile deriva, in assenza di disposizioni speciali specifiche, da una interpretazione conforme all'articolo 400, comma 9, del D.lgs n. 297/1994.

In merito alla validità del **servizio svolto su posto di sostegno (punti 3 e 13)** ai fini della partecipazione al concorso su posto comune, deve necessariamente richiamarsi quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, lett. a) del D.L. 126/2019, ai sensi del quale *"Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b)"*, ovvero il possesso di almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto.

Stante il tenore letterale della norma, non può pertanto prescindersi dal requisito del servizio svolto nella specifica classe di concorso, ferma restando la validità servizio svolto su posto di sostegno ai fini del computo del requisito dei tre anni di servizio.

Neppure appare percorribile l'ipotesi di un'interpretazione estensiva della norma, volta a considerare quale "anno di servizio specifico" quello svolto su posto di sostegno ma con nomina da graduatoria relativa alla classe di concorso per cui si intende partecipare. In tal senso non può farsi riferimento alla disciplina in materia di graduatorie d'istituto e GAE: oltre ad essere procedure ontologicamente differenti, si tratta di note a tabelle allegate ad un decreto ministeriale, non idonee a prevalere su norme di rango primario.

Dagli atti parlamentari risulta peraltro in maniera inequivocabile la volontà del legislatore di mantenere fermo il requisito del servizio specifico svolto sulla classe di concorso richiesta. Lo stesso principio vale rispetto al riconoscimento della validità del servizio svolto su **materia alternativa a religione cattolica**, quale servizio specifico sulla classe di concorso dalla quale è stata effettuata la nomina (**punto 4**).

Con riferimento al **punto 19**, la norma prevede che l'abilitazione, conseguibile in caso di superamento di tutte le prove concorsuali, avvenga "per le medesime classi di concorso": ne consegue che la stessa non possa essere riconosciuta per "ambiti verticali", ma solo per "ambiti orizzontali", come previsto dall'Allegato D al concorso ordinario che sarà pertanto allegato al bando. L'Amministrazione, comunque, predisporrà un allegato tecnico al bando che, in assenza di modifiche alla normativa speciale prevista dal Decreto Scuola con riferimento ai programmi del concorso 2016, procederà alla puntuale rivisitazione dei programmi relativi al concorso 2016, espungendo le parti non contemplate e allo scioglimento degli ambiti, ove possibile, e comunque dando precise indicazioni al comitato tecnico per la formulazione dei quesiti.

Si rappresenta, poi, che gli allegati A e B relativi alla distribuzione dei posti e alle aggregazioni territoriali verranno resi disponibili non appena definiti (**punto 1**). In tempi brevi, inoltre, sarà definita anche la procedura prevista, ai soli fini abilitanti, dal D.L. n. 126/2019 e verrà avviato il relativo confronto (**punto 2**).

Si forniscono, infine, i chiarimenti richiesti in merito ai seguenti punti:

Sulla validità dell'annualità di servizio (**punti 5 e 6**), si richiama l'articolo 11, comma 14, della L. 124/1999 che chiarisce come *"Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale"*. Sul punto 6, è stato richiesto un approfondimento all'ufficio legislativo.

Gli specializzati/specializzandi su sostegno non possono partecipare al concorso straordinario se i servizi relativi a posto di sostegno afferiscono a un ordine di scuola diverso, in obbedienza al principio generale previsto dal D.L. 126/2019 (**punto 7**).

E' possibile partecipare alla procedura per posto di sostegno sia per la scuola secondaria di I grado che di II grado, in presenza delle specializzazioni specifiche (**punto 8**).

Per i docenti con titoli AFAM, relativamente alle classi di concorso dei licei musicali, e alla validità dei titoli di accesso previgenti al DPR 19/2016 (**punto 15**), si rinvia a un approfondimento già richiesto all'ufficio legislativo.

Il servizio prestato senza titolo di accesso è valido ai fini dei requisiti di servizio di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 comma 1 del bando, fermo restando il possesso del suddetto titolo di accesso al momento della presentazione della domanda (**punto 16**).

Quanto alla richiesta che la valutazione finale consista nell'esposizione di un'"unità didattica", si rinvia la previsione, come da Decreto Scuola, al previsto regolamento, tenendo anche conto della diversità tra posto comune e posto di sostegno (**punto 18**).

In relazione alle procedure ordinarie, non si ritiene opportuno prevedere, ai fini dell'accesso alla prova scritta, un voto minimo per il superamento della prova preselettiva (**punto 21**).

Nella definizione della prova, sono stati applicati i criteri delineati dalla direttiva n. 3/2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, riferibili a tutte le amministrazioni pubbliche.

La previsione contenuta nello schema di decreto relativo al concorso ordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, analogamente al DM 327/2019 per la scuola dell'infanzia e primaria, risponde all'esigenza di non selezionare un numero di candidati troppo esiguo, rendendo così poco competitivo lo svolgimento successivo del concorso, né troppo ampio, tale da rendere eccessivamente complessa la gestione della procedura – soprattutto avendo riguardo all'altissimo numero di commissioni che si dovrebbero nominare e alla tempistica delle correzioni.

Le disposizioni in parola, pertanto, prevedono una "doppia soglia" ai fini dell'attivazione della prova preselettiva, ovvero un numero di candidati non inferiore a 250 e superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso.

D'altra parte, anche ipotizzando un punteggio minimo di superamento, questo non potrebbe fissarsi alla c.d. "sufficienza" (60/100) stante la previa pubblicazione dei quesiti che renderebbe tale soglia facilmente raggiungibile dalla maggior parte dei candidati e, di conseguenza, inutile la preselezione.

Neppure la previsione di una soglia minima si è sempre rivelata idonea a garantire un accesso più ampio alla prova scritta: vi sono stati casi, ad esempio nelle procedure TFA, in cui i candidati ammessi sono stati addirittura inferiori ai posti banditi.

Non si ritiene, a similitudine di quanto disposto per la tabella titoli del concorso 2016, di procedere alla valutazione di titoli di servizio che non siano specifici. (**punto 22**).

La classe A23 è esprimibile per la scuola secondaria di I grado. (**punto 25**).

Nella prima prova scritta del concorso ordinario per il secondo grado non può prevedersi lo stesso numero di quesiti per tutte le classi di concorso (**punto 26**). Il numero di quesiti in cui è articolata ogni prova, infatti, rispecchia le differenze esistenti tra le varie classi di concorso, che contemplano un numero variabile di discipline.

Si chiarisce, infine, che l'accertamento delle competenze **linguistiche**, previsto nell'ambito di tutte le procedure concorsuali, è stato limitato alla lingua inglese in virtù del novellato articolo 37 del d. lgs. 165/2001. Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (successivo al d.lgs. n. 59/2017), ha infatti sostituito, in via generale e per tutte le pubbliche amministrazioni, all'accertamento "di almeno una lingua straniera" quello della sola lingua inglese.